

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE**

### **PREMESSE**

- a) Ai sensi dell'art. 1 comma 3 dello Statuto, l'ISIA di Faenza (nel seguito "ISIA" o "Istituto") è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore del Design e svolge correlate attività di produzione;
- b) Ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello Statuto, l'ISIA, contestualmente ai fini formativi, ha il compito di favorire processi di innovazione e di aggiornamento nel settore del Design che attua collaborando con Enti pubblici e privati, con Centri di ricerca e Aziende;
- c) Ai sensi dell'art. 2 comma 4 dello Statuto, l'ISIA, per il raggiungimento delle proprie finalità, attiva rapporti con Soggetti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze e può costituire fondazioni, centri di servizio, anche in convenzione con altre istituzioni pubbliche e private, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della produzione culturale;
- d) L'ISIA, pertanto, promuove, nel campo dell'Alta Formazione Artistica, collegamenti con industrie, enti ed istituti culturali ai fini della ricerca estetica e produttiva;
- e) Ai sensi della normativa vigente, all'ISIA spetta l'obbligo di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio;
- f) Lo svolgimento delle attività formative e scientifiche realizzate da personale docente e studenti dell'ISIA nello svolgimento delle proprie mansioni, comporta spesso la creazione di "trovati" che possono avere valore economico, anche solo per i loro aspetti immateriali, purché siano tutelati tramite diritti di proprietà industriale o intellettuale;
- g) È, pertanto, opportuno che l'ISIA si doti di un regolamento con il quale venga disciplinata la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale dei trovati che vengono realizzati all'interno dell'ISIA e/o all'esterno da docenti e studenti dell'ISIA;

### **Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale ed intellettuale sviluppata all'interno dell'ISIA e/o all'esterno da docenti e studenti dell'ISIA.
2. Il Regolamento ha valore anche nella disciplina dei rapporti interni tra l'ISIA e gli inventori docenti e/o studenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel vigente codice della Proprietà

Industriale, approvato con decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30 e successive integrazioni e modificazioni.

### **Articolo 2 – Diritti dell’ISIA e degli inventori**

1. L’ISIA si riserva il diritto di proteggere a proprio nome, in Italia e all’estero, i risultati derivanti dalle attività svolte all’interno dell’Istituto ed i relativi titoli di proprietà intellettuale ad essi connessi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, brevetti per invenzioni industriali, modelli, prototipi, disegni, concept, marchi, servizi e qualsiasi altra innovazione, suscettibile di formare oggetto di un diritto di utilizzazione esclusiva (privativa) secondo le norme vigenti, di seguito “Trovati”, se realizzati dentro e fuori l’ISIA sia da personale docente dell’Istituto, nell’ambito di attività di ricerca svolta nell’espletamento delle proprie mansioni, sia realizzati da studenti dell’ISIA, anche supportati dai docenti, nonché da tutti gli altri eventuali soggetti che si avvalgano a tal fine di attrezzature, strutture, finanziamenti o risorse economiche anche solo amministrative dall’ISIA (di seguito indicati “Inventori”).

2. Ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento anche i Trovati realizzati dagli Inventori per i quali sia stata chiesta tutela entro un anno dalla fine del rapporto di docenza o di studio con l’ISIA, salvo che venga dimostrato che l’innovazione non è stata creata con il contributo dell’Istituto. Rientrano, altresì, nel Regolamento i diritti d’autore relativi a libri, pubblicazioni in genere, progetti architettonici, progetti d’ingegneria e creazioni assimilabili quali, a titolo esemplificativo, la creazione di stand fieristici, l’organizzazione di eventi, mostre e sfilate.

3. Resta salvo ed impregiudicato, in ogni caso, il diritto morale dell’Inventore di essere riconosciuto autore del Trovato.

### **Articolo 3 – Sfruttamento economico dei Trovati**

1. L’ISIA potrà trasferire a terzi, a titolo oneroso, la facoltà di tutelare direttamente i Trovati; potrà, inoltre, cedere, a titolo oneroso, innovazioni già protette e/o concederle in licenza, esclusiva o non esclusiva, fermo restando che, è fatta salva, in ogni caso ed a suo insindacabile giudizio, la possibilità per ISIA di costituire nuove società, anche in partecipazione con altri soggetti (incluso l’Inventore) per lo sfruttamento economico del Trovato.

2. Nel caso di tutela diretta da parte dell’ISIA, i proventi derivanti dallo sfruttamento economico del Trovato verranno suddivisi come segue:

- 50% all’ISIA (che potrà così riottenere le somme corrispondenti agli aiuti di qualsiasi natura offerti a qualsiasi titolo per l’attività di ricerca);
- 50% all’Inventore o terzo.

Nel caso di più inventori il 50% assegnato sarà equamente suddiviso tra gli stessi, salvo diversa pattuizione.

L’ISIA potrà concedere all’Inventore la facoltà di tutela autonoma del Trovato; in questo caso le percentuali indicate si intendono rideterminate come segue:

- 30% all'ISIA;

- 70% all'Inventore/i.

3. Anche dopo la cessazione del rapporto di insegnamento o di studio con l'ISIA, l'Inventore è tenuto a collaborare con l'ISIA per proteggere il Trovato nel miglior modo possibile nei confronti di terzi, nonché per il mantenimento in vita dello stesso e sua valorizzazione, fornendo, altresì, assistenza in eventuali contenziosi direttamente o indirettamente riguardanti il Trovato, oppure segnalando eventuali imprese interessate ad acquisirlo in licenza o in proprietà ecc.

#### **Articolo 4 – Attività di tutela dei trovati**

1. L'Inventore è tenuto a comunicare con la massima tempestività e riservatezza all'ISIA l'esistenza di un potenziale nuovo Trovato derivante da attività condotte per l'Istituto stesso, con divieto di preventiva divulgazione all'esterno.

2. La valutazione circa la tutelabilità o meno dei nuovi Trovati segnalati spetta al Consiglio Accademico.

Il predetto parere obbligatorio e preventivo, viene poi presentato al Consiglio di Amministrazione che autorizza tutto quanto necessario per la tutela dei Trovati oppure concede all'Inventore la facoltà di tutela diretta degli stessi.

3. L'Inventore potrà chiedere al Consiglio Accademico di procedere personalmente per la tutela dei Trovati; trascorsi 60 giorni dalla richiesta senza alcun riscontro, varrà il principio generale del "silenzio-assenso".

In caso di richiesta di tutela a nome ed a carico dell'ISIA, tale domanda verrà valutata nel primo Consiglio Accademico utile.

4. Tutte le parti, durante i predetti periodi, sono tenute alla massima riservatezza e discrezione.

#### **Art. 5 – Attività per conto terzi**

1. Nell'ipotesi di Trovati realizzati da docenti e/o studenti ISIA nell'ambito di ricerche, collaborazioni e/o consulenze con Enti pubblici o privati, il diritto morale ad essere riconosciuto autore resta in capo agli Inventori, mentre il diritto patrimoniale si intende attribuito all'ISIA laddove trattasi di attività di ricerca, didattica e creativa svolta in forza dei rapporti di collaborazione posti in essere dall'Istituto.

2. La proprietà intellettuale rimane sempre in capo all'ISIA e non potrà mai essere trasferita, ad alcun titolo, neppure in parte, all'Ente pubblico o privato per conto del quale sia stata effettuata l'attività di ricerca. E' salvo il diverso accordo eventualmente negoziato all'interno dei singoli contratti.

3. All'Ente in convenzione potrà essere riconosciuto e concesso esclusivamente un diritto temporaneo di prelazione allo sfruttamento commerciale dei Trovati.

4. Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, pertanto, l'attività di ricerca, da svolgere su richiesta di collaborazione formulata da un Ente pubblico o privato, dovrà essere specificamente disciplinata in apposita convenzione e/o accordo.

5. Gli accordi/convenzioni con soggetti terzi dovranno prevedere modalità di remunerazione in favore dell'Istituto consistenti, alternativamente o congiuntamente:
- in un contributo *una tantum* a favore dell'ISIA, che sarà di volta in volta determinato secondo competenza dal Consiglio di Amministrazione e sarà indicato nella specifica convenzione;
  - in uno o più premi a favore dello/degli studente/i autore/i del/dei progetto/i selezionato/i dall'Ente partner in convenzione. I premi, determinati con equità e secondo competenza dal Consiglio di Amministrazione, saranno inseriti nella pertinente convenzione e saranno erogati direttamente dall'Ente agli studenti interessati.
6. Nell'ambito del contributo *una tantum* a favore dell'ISIA si riterrà incluso un equo importo da valere a titolo di presupposto ed elemento imprescindibile per la concessione, a favore dell'Ente committente, del diritto temporaneo di prelazione per lo sfruttamento commerciale dei Trovati, che si intenderà concesso per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione corrispondente alla data del numero di protocollo ISIA ad essa assegnato.

#### **Art. 6 – Sfruttamento commerciale**

1. Laddove l'Ente committente intenda esercitare il diritto di prelazione allo sfruttamento commerciale del Trovato scaturito dalla convenzione con l'ISIA, dovrà, preventivamente, manifestare per iscritto detta volontà entro il termine di cui all'art. 5 comma 6 del Regolamento.
2. La volontà di procedere allo sfruttamento commerciale dovrà inoltre pervenire all'ISIA almeno 60 giorni prima di ogni atto diretto alla messa in produzione.
3. La mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto dei termini indicati, comporterà la definitiva perdita del diritto di prelazione allo sfruttamento commerciale derivante dalla convenzione.
4. Successivamente all'acquisizione della manifestazione di interesse, il Consiglio di Amministrazione determinerà le condizioni, i termini e i modi di gestione dello sfruttamento commerciale, che sarà disciplinato da apposito atto/contratto sottoscritto previa specifica negoziazione tra le Parti.
5. Nell'ipotesi di messa in produzione di Trovati derivanti da convenzione, dovranno essere riconosciute annualmente a favore dell'ISIA, una *lump-sum* a rimborso delle spese anticipate dall'ISIA per la tutela dei Trovati, nonché delle *royalties* che saranno entrambe determinate dal Consiglio di Amministrazione e negoziate, eventualmente, con la controparte, anche tenuto conto dei prevedibili costi di produzione, del fatturato e di ogni altro elemento utile secondo la specifica valutazione effettuata dall'Organo. Parimenti, il Consiglio di Amministrazione determinerà l'importo per l'eventuale cessione del Trovato secondo il prezzo mercato, come previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 2014 in materia di aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca finanziati dal settore pubblico (C 198/10 del 27/06/2014).

**Art. 7 – Utilizzo del nome e del logo dell’ISIA**

1. Il nome e il logo dell’ISIA sono di proprietà esclusiva dell’ISIA.
2. L’Utilizzo del nome e del logo dell’ISIA per iniziative di tipo commerciale potrà essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta degli interessati. Il Consiglio di Amministrazione determina il corrispettivo e le modalità di utilizzo.

**Art. 8 - Norma finale**

1. A far data dall’entrata in vigore del Regolamento, le procedure in corso relative all’oggetto saranno soggetto alle disposizioni qui previste.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico, e potrà essere modificato con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione. Le forme di pubblicità del Regolamento seguono le modalità di rito.

**Approvato con delibera del C.d.A. n. 68 del 15/09/2017**